



**COMUNE DI SEDICO**

*Provincia di Belluno*

# **Regolamento affido gestione impianti sportivi alle Associazioni Sportive Dilettantistiche Locali**

*Approvato con delibera C.C. n. 78 del 03.03.2011*

## **ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune gestisce gli impianti sportivi di cui di seguito secondo le finalità per le quali sono stati realizzati, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Locali in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera t, dello Statuto.

Il presente Regolamento dà inoltre attuazione alle disposizioni di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 27.12.2002 titolato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica".

## **ART. 2 – IMPIANTI**

Gli impianti, cui il presente Regolamento si riferisce, sono i seguenti:

- Complesso dei campi di calcio di Sedico
- complesso dei campi di tennis di Sedico
- complesso dei campi di calcio di Libano
- campo di tennis di Libano
- campo di calcio di Mas
- campo da tennis di Mas
- campo di calcio di Roe con spogliatoio
- campo di calcio di Longano.
- bocciodromo di Ricolt con locali pertinenziali

I locali, le aree, gli impianti e le attrezzature date in affidamento sono individuate nelle convenzioni.

## **ART. 3 – MODALITA', FINALITA' E DURATA DEGLI AFFIDI**

Gli affidi degli impianti sono finalizzati al loro migliore utilizzo e fruizione da parte dei cittadini, sono a titolo gratuito e sono disposti e regolati da apposite convenzioni attuative del presente Regolamento, da approvarsi dal Consiglio Comunale.

La gestione degli impianti da parte delle associazioni affidatarie deve essere compatibile con la struttura degli stessi, con le loro caratteristiche tecniche e funzionali e con le loro finalità pubbliche.

Le convenzioni hanno normalmente la durata di 5 anni.

## **ART. 4 – REQUISITI DELLE SOCIETA' AFFIDATARIE**

Le Associazioni affidatarie devono avere i requisiti previsti dall'art. 90 della legge n. 289 del 27.12.2002<sup>1</sup>, aver sede nel Comune, avere come finalità l'educazione e lo sviluppo delle attività

<sup>1</sup> Ad es. legge n. 289 del 27.12.2002 art. 90 "disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica":

"[...]

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica [...].

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche

sportive compatibili con gli impianti dati in gestione ed offrire garanzie organizzative e di stabilità adeguate.

## **ART. 5 – AFFIDI**

La scelta delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Locali, cui affidare gli impianti sportivi, è riservata alla discrezionalità del Consiglio Comunale, che, in caso di domande concorrenti effettuerà le sue valutazioni in base all'organizzazione dei concorrenti e ai programmi, dando rilevanza nell'ordine alla qualità e quantità di attività rivolte al settore giovanile, alla quantità di lavoro offerto dal volontariato a titolo gratuito, alla quantità e qualità delle iniziative rivolte alla generalità dei possibili fruitori e agli investimenti offerti.

Hanno comunque titolo al rinnovo delle convenzioni le Società e le Associazioni che hanno gestito l'impianto senza contestazioni da parte della Amministrazione Comunale, sempre che garantiscano il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo.

Al fine di permettere a tutte le associazioni che ne hanno i requisiti di concorrere all'affido, nel sito internet del Comune sono pubblicate le date di scadenza delle convenzioni in atto. Le candidature da parte delle stesse all'affido devono pervenire al protocollo del Comune almeno 120 giorni prima dello scadere del termine predetto al fine di dar modo all'Amministrazione di effettuare una comparazione nel caso di più candidature. La domanda deve essere presentata anche dalla affidataria, che intenda chiedere il rinnovo della convenzione.

Le convenzioni dovranno prevedere adempimenti periodici di verifica.

## **ART. 6 – LIBERO UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Ai fini del rispetto del disposto di cui al comma 24 dell'art. 90, legge n. 289/2002 e quindi della salvaguardia del libero accesso alla fruizione degli impianti comunali da parte di tutti i cittadini e delle loro forme associative, le convenzioni dovranno prevedere modalità e criteri atti a garantire tale diritto, avuto comunque riguardo alle oggettive esigenze organizzative ed economiche delle affidatarie e con riserva da parte della Amministrazione Comunale di decidere in merito in caso di contestazioni.

## **ART. 7 – ONERI GESTIONALI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI AFFIDATARIE**

Spettano normalmente alle associazioni affidatarie tutti gli oneri gestionali e di custodia e la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti e quindi la responsabilità conseguente nei confronti dei propri amministratori, dipendenti, allenatori, atleti e degli spettatori e di terzi in genere.

A tal fine ogni Associazione dovrà stipulare un contratto di assicurazione per gli importi e per i rischi meglio definiti nella convenzione. La copertura assicurativa deve comprendere come soggetto terzo anche l'Amministrazione Comunale quale proprietaria per garantirla in caso di danni agli impianti, alle strutture e alle attrezzature.

## **Art. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

---

*che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*

- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

[...]"

Il Comune mantiene la responsabilità delle strutture e degli impianti per quanto non imputabile alla diretta gestione, custodia e manutenzione ordinaria.

Sono specificatamente attribuiti all'Amministrazione Comunale il controllo degli impianti soggetti ad autorizzazioni e a verifiche di legge per la sicurezza e le relative procedure e rinnovi.

#### **ART. 9 – TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI**

Sono soggette ad approvazione della Giunta tutte le tariffe stabilite dalle associazioni affidatarie per l'utilizzo a pagamento degli impianti.

Sono parimenti soggetti ad approvazione della Giunta gli accordi economici con società terze per la sub concessione degli impianti per periodi limitati.

Sono soggette a comunicazione all'Amministrazione Comunale le tariffe a carico degli spettatori e le quote di iscrizione a corsi, gare ed altre manifestazioni in genere organizzate dalle stesse associazioni.

#### **ART. 10 – UTILIZZO DEI PROVENTI**

Le entrate derivanti dall'utilizzo a pagamento degli impianti hanno vincolo di destinazione, in quanto proventi da beni comunali, e sono soggette a rendicontazione al Comune unitamente alla loro destinazione. La rendicontazione dovrà essere presentata al Comune nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione.

I proventi derivanti anche indirettamente dalla gestione degli impianti non possono essere divisi sotto qualsivoglia forma tra gli associati.

Le Associazioni affidatarie dovranno uniformarsi alle eventuali osservazioni della Giunta.

La violazione del presente articolo da parte della affidataria comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **ART. 11 – INTERVENTI STRUTTURALI**

Le Associazioni affidatarie possono realizzare interventi strutturali su autorizzazione della Amministrazione Comunale tramite accordo di concessione.

Le opere realizzate rimangono di proprietà del Comune senza che l'affidataria possa vantare alcun diritto a corrispettivi, indennizzi o risarcimenti.

L'accordo dovrà prevedere la definizione degli interventi, la progettazione, le modalità di esecuzione dei lavori e forniture e le relative responsabilità gestionali del cantiere e del rispetto delle norme edilizie e di sicurezza.

Tramite lo stesso accordo potrà esser previsto l'eventuale concorso economico del Comune o la prestazione di garanzie fideiussorie.

In tal caso l'accordo dovrà prevedere che l'eventuale affido di lavori a imprese rispetti i vincoli del Codice dei Contratti.

#### **ART. 12 – CONCORSO DEL COMUNE IN CONTO GESTIONE**

Le convenzioni possono prevedere l'erogazione da parte dell'Amministrazione Comunale di contributi in conto gestione in caso di particolare onerosità degli oneri convenzionali a carico dell'Affidataria o anche in relazione a specifici progetti di educazione sportiva rivolta ai giovani.

### **ART. 13 – AFFISSIONI PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI**

Le Associazioni affidatarie possono concordare con soggetti economici terzi forme di sponsorizzazione e di installazione di strumenti pubblicitari all'intero degli impianti senza vincoli per il Comune. Dette forme pubblicitarie, purché rivolte esclusivamente agli spettatori e non percepibili dall'esterno dell'impianto, sono esenti dalla imposta sulla pubblicità.

### **ART. 14 – RISERVA UTILIZZI DA PARTE DEL COMUNE**

Le convenzioni devono prevedere la facoltà da parte del Comune di utilizzare gli impianti per sue esigenze, valutata di volta in volta la compatibilità con l'attività programmata, e fermo restando ogni onere a carico dello stesso.

### **ART. 15 – REGOLAZIONE DELLE UTENZE DEI SERVIZI DI RETE**

Le convenzioni o i successivi accordi potranno prevedere che le utenze dei servizi di rete siano intestate al Comune con obbligo da parte dell'Affidataria di rimborso delle spese di consumo.

### **ART. 16 – RECESSO**

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione per gravi e motivate ragioni di pubblica utilità senza che competa alla Affidataria alcun diritto a indennizzi o risarcimenti di sorta.

Nel caso l'Affidataria abbia realizzato delle opere finanziate con la contrazione di mutuo a suo carico, alla stessa spetta il rimborso del capitale residuo non ammortizzato.

La revoca è comunicata all'Affidataria in forma scritta con congruo anticipo in relazione alla urgenza delle ragioni di p.u..

### **ART. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso l'Affidataria commetta gravi e/o reiterate inadempienze alle previsioni del presente regolamento o della convenzione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con diritto ad essere manlevata da ogni spesa e risarcita degli eventuali danni.

### **ART. 18 - NORMA TRANSITORIA**

Le convenzioni in atto mantengono la loro vigenza fino alla loro scadenza allorché siano a termine, mentre quelle a tempo indeterminato dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento entro un anno.